

**DELIBERA N. 64/26/CSP**

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 2-BIS, DEL  
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE  
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE  
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO  
9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.  
(PROC. N. 2451/DDA/LS -DDA/15034 <https://x-x-x.tube>)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 10 settembre 2026;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*;

VISTO il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (di seguito, Regolamento sui servizi digitali) e, in particolare, gli articoli 4, 8 e 9;

VISTA la legge 14 luglio 2023, n. 93, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica”* (di seguito, *“Legge antipirateria”*);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità” (di seguito, “Regolamento”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 209/25/CONS del 30 luglio 2025, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza n. DDA/15034 e relativi allegati, acquisita con prot. n. DDA/0001252 del 28 luglio 2026, è stata segnalata dal sig. <omissis>, in qualità di titolare dei diritti di sfruttamento delle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito *internet* <https://x-x-x.tube> alla pagina <https://x-x-x.tube/videos/1416521/alisha-griffanti-nicknamed-ladivadel tubo-02-19-2020-onlyfans-video-io-e-babemarta-ci-tocchiamo-le-zinne/>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di 1 opera di carattere audiovisivo;
2. dalla visione del sito oggetto di istanza risulta che, alla pagina *internet* sopraindicata, è effettivamente presente una riproduzione dell’opera audiovisivo, oggetto di istanza, diffusa in presunta degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41;
3. dalle verifiche effettuate risulta altresì, quanto segue:
  - il nome a dominio risulta registrato dalla NameCheap Inc., con sede 4600 E Washington St suite 305, Phoenix, Arizona, 85034, Stati Uniti, raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica [abuse@namecheap.com](mailto:abuse@namecheap.com), per conto della società Withheld for Privacy ehf, con sede in Kalkofnsvegur 2, Reykjavik, Islanda, raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica [support@withheldforprivacy.com](mailto:support@withheldforprivacy.com);
  - la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, e indirizzo e-mail [abuse@cloudflare.com](mailto:abuse@cloudflare.com), appare essere fornitore di hosting in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di hosting sono forniti dalla società Alexhost srl, con sede a str. C. Brancusi nr. 3, Chisinau, Moldavia, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica [abuse-alexhost@rnc.ro](mailto:abuse-alexhost@rnc.ro), [abuse@alexhost.com](mailto:abuse@alexhost.com), [info@alexhost.com](mailto:info@alexhost.com) e [info@ava-host.com](mailto:info@ava-host.com) ed alla stessa sono riconducibili anche i server impiegati, che risultano localizzati a Chisinau, Moldavia;
4. con comunicazione del 3 agosto 2026 (prot. n. DDA/0001285), la Direzione diritti digitali e tutela dei diritti fondamentali ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 2451/DDA/LS relativo alla predetta istanza, rilevando che la stessa non risultava

irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41;

5. considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito <https://x-x-x.tube>, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione soggetti al regime di cui all'art. 4 del Regolamento e ai prestatori di servizi intermediari di cui all'art. 2 della legge antipirateria, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e cui risultano riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;

6. nei termini fissati dall'art. 7, comma 4, del *Regolamento*, ovvero entro cinque giorni lavorativi decorrenti nel caso di specie dal 3 agosto 2026, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi intermediari né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;

7. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto di istanza, si evidenzia che alla pagina *internet* [<https://x-x-x.tube/videos/1416521/alisha-griffanti-nicknamed-ladivadel tubo-02-19-2020-onlyfans-video-io-e-babemarta-ci-tocchiamo-le-zinne/>] è ancora accessibile l'opera oggetto di istanza a seguito della ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento;

8. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tale opera digitale sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 3-bis dell'art. 8, qualora il sito sul quale sono rese disponibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un server ubicato fuori dal territorio nazionale, l'organo collegiale può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di hosting stabiliti in un altro Stato membro di provvedere alla rimozione selettiva delle opere digitali medesime e di adottare le misure necessarie per impedirne il caricamento;

CONSIDERATO che il citato art. 8, comma 2, del *Regolamento* pone tra i parametri di valutazione dell'organo collegiale ai fini dell'adozione del provvedimento ivi contemplato quelli di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;

CONSIDERATO che l'articolo 8, comma 2-bis, del *Regolamento* dispone che qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, ma non



reputi di poter adottare nei confronti dei prestatori di servizi gli ordini di cui ai commi 3, 3-bis, 4 e 5 alla luce dei criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, l'organo collegiale dispone l'archiviazione degli atti e dà comunicazione della violazione accertata agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della Legge sul diritto d'autore;

CONSIDERATO che nel caso di specie il sito *internet* <https://x-x-x.tube> segnalato da soggetto istante presenta una molteplicità di contenuti dell'ordine dei milioni che non si limitano esclusivamente all'opera di carattere audiovisivo richiamata dal soggetto istante e che è possibile accedere a diverse pagine del sito, organizzate in rubriche e dedicate a tematiche audiovisive intitolate "Home, Categories, Models, Albums, Top Videos, Extreme, AI Porn Video e Undress AI";

CONSIDERATO che la violazione accertata riguarda pertanto una sola opera, per cui risulterebbe non proporzionata l'adozione di un provvedimento di disabilitazione dell'accesso all'intero sito *internet* <https://x-x-x.tube>;

RITENUTO, per l'effetto, che non sussistano le condizioni di cui all'art. 8, comma 2, del *Regolamento*;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **DELIBERA**

l'archiviazione degli atti ai sensi dell'art. 8, comma 2-bis e ne dispone la trasmissione ai competenti organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 10 settembre 2026

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giovanni Santella